



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

Regolamento per la disciplina
Della Tassa sui Servizi Indivisibili

Approvato con Delibera Consiliare n. 25

Del 08-09-2014



INDICE

- Art.1 Oggetto del regolamento
- Art.2 Istituzione del Tributo
- Art.3 Presupposto impositivo e Finalità
- Art.4 Soggetto attivo del Tributo
- Art.5 Soggetti passivi
- Art.6 Decorrenza della TASI
- Art.7 Base Imponibile
- Art.8 Esenzioni
- Art. 9 Versamenti
- Art. 10 Dichiarazione
- Art. 11 Riscossione
- Art. 12 Funzionario Responsabile
- Art. 13 Accertamento
- Art. 14 Rimborso e compensazione
- Art. 15 Trattamento dei dati personali
- Art. 16 Norma di rinvio
- Art. 17 Entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Naro del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) che costituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013, una delle due componenti dell'Imposta unica comunale (IUC) riferita ai servizi. Costituiscono, altresì, norme di riferimento in materia, la L. 296/2006 e la L. 212/2000.

Art. 2 – Istituzione del Tributo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la TASI, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dal Comune.
2. L'applicazione del tributo per i servizi indivisibili, segue le modalità applicative dell'Imposta municipale propria (IMU), sulla base della disciplina dettata dalle relative norme di legge e del regolamento comunale vigente.

Art. 3 – Presupposto impositivo e Finalità

1. Il presupposto impositivo, si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, le aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU).
2. Sono escluse dalla TASI, i terreni agricoli e i terreni che non rientrano nella definizione di area edificabile (ad esempio, utilizzati per attività diverse da quella imprenditoriale agricola o di edificazione).

Art. 4 – Soggetto attivo del tributo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria, è il Comune di Naro nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili e delle aree assoggettabili al tributo.

Art. 5 – Soggetti passivi

1. Il soggetto passivo, è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all'articolo 3
2. Nel caso in cui, l'oggetto imponibile, è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante, sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
3. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa del 10% per cento del tributo complessivamente dovuto, la restante parte è a carico del possessore. La percentuale dovuta dall'occupante è stata fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. Tale ripartizione, è applicabile anche all'importo dovuto dal coniuge separato proprietario dell'ex casa coniugale e quello dell' assegnatario.
4. In caso di detenzione temporanea, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi, sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore, effettua il versamento della TASI, in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota del fabbricato o dell'area fabbricabile.

Art. 6 – Decorrenza della TASI

1. La TASI, è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
2. Per quanto riguarda l'utilizzatore dell'immobile, l'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'occupazione, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
3. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 7 – Base imponibile

1. La base imponibile, è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito nella legge n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni ed dal vigente regolamento comunale sull'IMU. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili, si rinvia all'art. 6 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.
2. La base imponibile, è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno, durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità, si rinvia al comma 1 dell'art. 10 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.
3. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del Dlgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione, di cui al presente comma, non è cumulativa con la riduzione di cui al comma 3.

Art. 8 – Esenzioni

1. Sono esenti, dal versamento della TASI, per il periodo di cui al comma 3 dell'art. 11 del vigente regolamento comunale sull'IMU, tutti gli immobili indicati ai commi 1 e 2 dello stesso articolo.

Art. 9 – Versamenti

1. Il tributo, è versato da parte del contribuente mediante modello F 24
2. Il soggetto passivo, effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto, per l'anno in corso, in due rate, delle quali la prima entro il **16 ottobre**, dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote approvate dal Consiglio . La seconda rata deve essere versata entro il **16 dicembre**, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno. Resta salva la facoltà, per il contribuente, di provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto, in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 ottobre.
3. In caso di più versamenti per lo stesso oggetto d'imposta, non si procederà all'accertamento nel caso in cui il versamento complessivo del tributo soddisfi il totale dovuto.
4. La Giunta Comunale, può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

Art. 10 – Dichiarazione

1. Gli obblighi dichiarativi TASI, sono assolti, per i possessori, attraverso la presentazione della dichiarazione IMU e per i detentori, attraverso la presentazione della dichiarazione TARI.
2. Qualora non si verifichi il presupposto impositivo della TARI, la dichiarazione TASI, è presentata dai soggetti detentori entro il 30 giugno dell'anno successivo, a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione delle unità immobiliari assoggettabili al tributo, mediante apposito modello predisposto dal Comune.
3. Si considerano valide, tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI, che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, o la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 2. In assenza dei dati necessari per l'identificazione dell'eventuale detentore, il tributo è dovuto interamente dal possessore dell'immobile.
4. La dichiarazione, ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di imposizione al tributo rimangano invariate.
5. Per tutti i dati non direttamente acquisibili dal comune e quindi non soggetti all'obbligo di dichiarazione, la mancata presentazione comporta l'applicazione della sanzioni, così come prescritte dalla L. 147/2013 e dal D.Lgs296/2006, per quanto non previsto dalla prima.

Art. 11 – Riscossione

1. La riscossione della TASI è effettuata direttamente dal Comune di Naro.
2. Non si fa luogo al versamento, se l'imposta annua da versare è inferiore o uguale a 5,00 euro, da intendersi come tributo complessivo da pagare su base annua sia dal possessore dell'immobile che dall'eventuale occupante. Se, l'ammontare relativo alla prima rata, non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo. Se l'importo è superiore, il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare dell'imposta dovuta.
3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 12 – Funzionario Responsabile

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 692 della L. 147/2013, il funzionario cui conferire i compiti ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della TASI, è individuato nel funzionario responsabile per l'applicazione dell'IMU.
2. Il funzionario responsabile sottoscrive, le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva, e dispone i rimborsi.

Art. 13 – Accertamento

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162 della L. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti della TASI sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
2. Entro gli stessi termini, sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 693 L. 147/2013, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati, ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici, di cui all'articolo 2729 del codice civile.
5. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TASI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

Art. 14 – Rimborsi e compensazione

1. Il contribuente, può richiedere al Comune, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale annuo. Gli interessi, sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data di pagamento.

3. Le somme da rimborsare, possono, su richiesta del contribuente, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 5,00.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti, al fine dell'applicazione del tributo, sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

Art. 16 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge o regolamentari vigenti, applicabili.

Art. 17 – Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento, hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.